

Disconoscimento della paternità: termini per l'esercizio dell'azione. Tribunale di Milano, sentenza n.11056 del 20/10/2010.

Prima di affrontare la tematica relativa al disconoscimento della paternità, pare opportuno sottolineare come la filiazione, così come la famiglia legittima, sia uno degli istituti fondanti il nostro sistema, tutelato e riconosciuto dalla Costituzione e dall'intero apparato normativo italiano.

Si spiega perciò la particolare attenzione che il legislatore ha voluto dedicare all'azione di disconoscimento di paternità, che consiste nella domanda di accertamento negativo dello stato di legittimità di un figlio, così come risultante dall'atto di nascita.

Con detta azione i soggetti legittimati, quindi il presunto padre, la madre, il figlio maggiorenne, il curatore speciale nominato dal Giudice (articolo 235, c.c.), adiscono l'Autorità Giudiziaria per far accertare che il soggetto per il quale risulta formalmente un determinato rapporto di filiazione sulla base dei registri di nascita, in realtà non lo è dal punto di vista biologico.

In tale settore si è sempre cercato di mantenere in equilibrio due distinte esigenze di tutela: da un lato la necessità di assicurare il raggiungimento e la conferma della verità, intesa come esatta conoscenza della genitorialità biologica e come consapevolezza su chi realmente sia il proprio genitore (*favor veritatis*); dall'altro, la contrapposta necessità di tutelare la famiglia legittima (*favor legitimitatis*), che si fonda sul presupposto della sussistenza dello status di figlio legittimo.

Le condizioni di concepimento e paternità in costanza di matrimonio sono presunzioni, nel senso che la legge presume che il figlio, nato entro il lasso di tempo che va dal centottantesimo giorno dalla celebrazione del matrimonio al trecentesimo giorno prima dello scioglimento dello stesso, sia stata concepito in costanza di matrimonio, così come la normativa presume che il padre legittimo del bambino sia il marito.

Tuttavia si tratta di presunzioni relative, superabili attraverso prova contraria, limitatamente però alle ipotesi e alle condizioni previste dall'articolo 235 del codice civile.

Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, legittimati attivi a proporre l'azione di disconoscimento sono: il presunto padre, la madre, il figlio, una volta che abbia raggiunto la maggiore età. Il figlio minore non può attivarsi in proprio ma, se già sedicenne, solo per il tramite di un curatore speciale nominato ad hoc dal giudice; se invece il minore non ha ancora compiuto i sedici anni, l'azione può essere proposta dal pubblico ministero (art. 244 c.c.).

Per quanto concerne la legittimazione passiva, il presunto padre, la madre e il figlio sono litisconsorti necessari.

L'azione, proprio per esigenze di stabilità e certezza in relazione allo status di figlio legittimo, può essere proposta entro termini decadenziali piuttosto brevi.

Tali termini si differenziano a seconda dei soggetti che intendono proporre detta azione:

- il presunto padre può proporre l'azione entro un anno, decorrente:

1) dalla nascita del figlio, se era presente;

2) dal giorno del suo ritorno, se era lontano;

3) dal giorno in cui ha avuto notizia della nascita, se prova di non averne avuto notizia prima;

4) dal giorno in cui ha avuto conoscenza della propria impotenza a generare (Corte Cost., sent. n. 170/1999);

5) dal giorno in cui ha avuto conoscenza dell'adulterio della moglie, nel caso di cui al n. 3 dell'art. 235 c.c. (Corte Cost., sent. n. 134/1985).

- la madre (nel termine di sei mesi) e il figlio (entro un anno dal raggiungimento della maggiore età o dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile il disconoscimento, art. 244, c.3, c.c.) possono esercitare l'azione in tutti i casi in cui questa può essere esercitata dal padre (art. 235, c.3, c.c.).

In data 20 ottobre 2010, il Tribunale di Milano si è pronunciato sull'eccezione di decadenza sollevata dalla madre nei confronti dell'ex marito, il quale aveva proposto azione di disconoscimento *"sul presupposto della commissione di adulterio da parte della moglie durante il periodo di concepimento del figlio"*.

In particolare, l'attore sostiene di aver scoperto la circostanza, risalente agli anni 1980-1981, solo nell'aprile 2008 in occasione di un colloquio telefonico intercorso con l'ormai ex-moglie. La convenuta ha sostenuto viceversa che il padre fosse a conoscenza del tradimento quantomeno già dal 2007, quando, durante una telefonata, aveva accusato l'ex moglie per la prima volta, benché senza ottenerne una confessione esplicita, ma solo una *"forte reazione di negazione e pianto"*.

I Giudici di Milano, discostandosi da precedenti pronunce di segno opposto, ritengono che in seguito al primo colloquio telefonico intercorso tra gli ex coniugi nel 2007, si possa parlare solo del sospetto circa l'adulterio dell'ex moglie, mentre solo in occasione della seconda telefonata,

allorché l'ex moglie si mostrò nuovamente scossa e sconvolta dal pianto, si possa ritenere raggiunta l'effettiva conoscenza del fatto da parte dell'uomo.

Il Tribunale di Milano richiama, a sostegno del proprio orientamento, una sentenza della Cassazione, la n. 6477/2003, in cui la Suprema Corte ha chiarito come la scoperta dell'adulterio deve essere intesa come certa acquisizione di conoscenza e non mero sospetto.

In questo modo è stato possibile, per il Giudice ambrosiano, far decorrere dall'aprile 2008 il termine per proporre l'azione di cui all'art.235 c.c. e conseguentemente accogliere la domanda di parte attrice, rigettando l'eccezione sollevata dalla convenuta.

Nell'intento di pervenire ad un risultato conforme al dato biologico, il giudice ha inteso forzare non poco il dato formale e giuridico. In altre parole, nel caso di specie il *favor veritatis* ha prevalso sulla mera e rigorosa applicazione della legge.

Sofia Caprile.